

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO - Scuola Secondaria di 1° grado Carducci - I.C. Carrara e Paesi a Monte, Carrara

Art. 1 – Fonti normative e riferimenti legali

Il presente Regolamento disciplina il servizio di comodato d'uso gratuito dei libri di testo per gli alunni iscritti, in conformità con la normativa nazionale e civile vigente:

- Articoli 1803 e seguenti del Codice Civile, che normano gli aspetti generali del contratto di comodato.
- Articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti meno abbienti.
- D.L. 104/2013 (art. 6, comma 2), inerente lo stanziamento di fondi destinati alle scuole per l'acquisto di libri di testo.
- D.L. 63/2017 (art. 7), sulle disposizioni in materia di diritto allo studio e strumenti didattici.

Art. 2 – Oggetto del servizio e proprietà dei beni

1. La scuola concede in uso temporaneo e gratuito ai genitori o tutori legali i libri di testo adottati per l'anno scolastico in corso.
2. I libri di testo rimangono a tutti gli effetti di esclusiva proprietà dell'Istituto scolastico.
3. Ogni volume è identificato da un codice e da un timbro istituzionale.
4. Possono essere concessi in comodato soltanto i libri di testo previsti per l'anno scolastico in corso.

Art. 3 – Destinatari e requisiti di accesso

1. Il servizio è rivolto agli studenti regolarmente iscritti alla Scuola secondaria di 1° grado dell'I.C. Carrara e Paesi a Monte.
2. L'accesso al beneficio è regolato su base ISEE del nucleo familiare tramite apposito bando annuale pubblicato dal Dirigente Scolastico.
3. I criteri di precedenza per la formulazione della graduatoria sono:
 - Fascia di reddito ISEE più bassa
 - Presenza di più figli iscritti alla Secondaria

4. Sono esclusi dal beneficio coloro che già usufruiscono di altri sussidi pubblici analoghi per l'acquisto di libri di testo.

Art. 4 – Obblighi del comodatario (Famiglia)

Sottoscrivendo l'atto di consegna, il genitore/tutore si impegna a:

- Custodire i libri con la massima cura e diligenza (Art. 1804 Codice civile***).
- Non effettuare scritte, sottolineature a penna o evidenziazioni che compromettano il futuro riutilizzo del testo.
- Non cedere o prestare i libri a terze persone estranee al nucleo (divieto di subcomodato).
- Coprire i volumi con foderine protettive trasparenti rimovibili.

Art. 5 – Modalità di Restituzione e Sanzioni

1. I libri devono essere restituiti integri entro e non oltre il termine delle lezioni per le classi prime e seconde, salvo quanto diversamente previsto e comunicato tempestivamente entro il termine delle lezioni di ciascun anno scolastico.
2. Gli alunni delle classi terze dovranno restituire i testi di terza e quelli di validità triennale al termine del colloquio dell'Esame di Stato.
3. In caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuola in corso d'anno, la restituzione deve essere contestuale alla richiesta di nulla osta.
4. Qualora un testo risulti smarrito o deteriorato al punto da essere inutilizzabile, la famiglia è tenuta al riacquisto del volume o al risarcimento del danno equivalente al prezzo di listino aggiornato
5. La mancata restituzione o il mancato risarcimento comportano l'esclusione dal servizio di comodato per gli anni successivi.

Art. 6 – Approvazione ed Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto.
2. Eventuali modifiche dovranno essere deliberate dal Consiglio di Istituto.
3. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

*** Art. 1804 C.C. Obbligo di custodia e conservazione: il comodatario deve proteggere il bene con la "*diligenza del buon padre di famiglia*" (ossia con il comune buon senso). Può utilizzare l'oggetto esclusivamente per l'uso stabilito nel contratto o derivante dalla natura stessa del bene.

Divieto di subcomodato: al comodatario è severamente vietato concedere a terzi il godimento del bene senza aver prima ottenuto l'esplicito consenso del proprietario.

Diritto alla restituzione immediata: se il comodatario viola anche uno solo dei doveri sopra elencati, il proprietario ha il diritto di esigere l'immediata restituzione del bene, oltre a poter richiedere il risarcimento per gli eventuali danni subiti